

STATUTO

SANKARA SRL - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAULONIA RC VIA DEGLI ANGIOINI
SNC

Numero REA: RC - 194969

Codice fiscale: 90032470800

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-01-2025 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "B" al n. 1886 di Raccolta	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO SOCIALE - NORMATIVA	
	APPLICABILE	
	Art. 1 - Denominazione e normativa applicabile	
	E' costituita una Società a responsabilità limitata	
	denominata:	
	"SANKARA SRL - IMPRESA SOCIALE".	
	Alla Società si applicano, oltre le regole contenute	
	nell'atto costitutivo e nel presente Statuto, le disposizioni	
	del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e successive	
	modifiche e integrazioni, le norme del D.Lgs. 3 luglio 2017	
	n. 117 "Codice del Terzo Settore" e successive modifiche e	
	integrazioni in quanto compatibili con il D.Lgs. 112/2017, e,	
	in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del	
	Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione	
	concernenti le Società a responsabilità limitata.	
	Art. 2 - Sede	
	La Società ha sede nel Comune di Caulonia (RC).	
	L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di	
	sopprimere ovunque unità locali operative (a esempio	
	succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile	
	rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale	
	nell'ambito del Comune sopraindicato. Spetta invece ai soci	

	deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il	
	trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra	
	indicato. Queste ultime delibere, in quanto modifiche	
	statutarie, rientrano nella competenza dell'assemblea dei	
	soci.	
	Art. 3 - Durata	
	La Società ha durata fino al giorno 31 dicembre 2050, salvo	
	proroga o scioglimento anticipato.	
	Art. 4 - Oggetto Sociale	
	1. Nel rispetto della disciplina contenuta nel Decreto	
	Legislativo 3 luglio 2017 n. 112, la Società esercita in via	
	stabile e principale, senza scopo di lucro e per il	
	perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili	
	e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei	
	lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati le	
	seguenti attività d'impresa nel settore dell'assistenza ai	
	più deboli e precisamente:	
	-l'assunzione e l'esecuzione, in appalto o in regime di	
	concessione od altra forma, di lavori, opere, progettazioni e	
	studi, ricerche, servizi, forniture e prestazioni in genere	
	per conto dello stato, delle sue amministrazioni periferiche,	
	delle regioni, degli enti locali, di enti o amministrazioni	
	pubbliche di qualsiasi natura, nonché di privati e di terzi	
	in genere;	

	- Editoria per la pubblicazione e commercializzazione di	
	libri, collane di libri, riviste periodiche, giornali di	
	informazione, cultura, economia, sport e turismo e di testi	
	didattici scientifici e divulgativi in genere, il tutto nel	
	rispetto della normativa di cui alla Legge 416/1981 e	
	successive modifiche e integrazioni;	
	- Pubblicazioni tendenti alla divulgazione di autori	
	contemporanei o storici dei paesi del mediterraneo;	
	- Organizzazione di mostre d'arte contemporanea, storiche ed	
	artigianali;	
	- Promozione, organizzazione e gestione di attività	
	ricreative di interesse sociale, incluse quelle culturali,	
	sportive, turistiche e spettacoli d'arte in genere;	
	- Realizzazione e commercializzazione di produzioni audio e	
	visive;	
	- Realizzazione riviste o rubriche culturali su "network" o	
	su "web" sia per proprio conto o per conto terzi;	
	- Studio e realizzazione di servizi di pubblicità per conto	
	proprio o per conto di terzi come servizi audiovisivi,	
	"gadget" o materiale pubblicitario in genere sia tipografico	
	che audiovisivo;	
	- Diffusione della cultura anche con la realizzazione di	
	oggettistica di materiali preziosi e non, come opere e	
	manufatti realizzati a mezzo stampo e fusione, con materiali	
	pregiati e non, realizzazione di abbigliamento personalizzato;	

	- interventi e servizi sociali;	
	- prestazioni socio-sanitarie;	
	- attività di educazione, istruzione, formazione	
	professionale;	
	- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al	
	miglioramento delle condizioni dell'ambiente e	
	all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,	
	con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di	
	raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e	
	pericolosi;	
	- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio	
	culturale e del paesaggio;	
	- formazione universitaria e post-universitaria;	
	- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	- organizzazione e gestione di attività turistiche di	
	interesse sociale, culturale, solidale, ecosostenibile e	
	religioso;	
	- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e	
	formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della	
	povertà educativa;	
	- attività di assistenza socio educativa nelle scuole di ogni	
	ordine e grado;	
	- gestione di mense, somministrazione di alimenti e bevande,	
	catering e coffee break;	

	- gestione di sportelli informativi e consulenziali di	
	supporto alle famiglie e alla comunità locale, gestione	
	ludoteche, laboratori, cineforum;	
	- gestione di servizi di assistenza agli anziani;	
	- servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti	
	del terzo settore;	
	- cooperazione allo sviluppo;	
	- attività commerciali, produttive, di educazione e	
	informazione, di promozione, di rappresentanza, di	
	concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte	
	nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e	
	solidale;	
	- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel	
	mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone	
	svantaggiate;	
	- alloggio sociale e ogni altra attività di carattere	
	residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali,	
	sanitari, culturali, formativi o lavorativi;	
	- gestione di progetti di prima e seconda accoglienza dei	
	migranti (SAI, CAS, etc.)	
	- accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;	
	- la gestione di servizi di ospitalità, di accoglienza ed	
	alloggio a favore di italiani e stranieri immigrati	
	utilizzando immobili in proprietà, in affitto, in comodato,	
	in concessione o con altre modalità previste dalla legge;	

	- agricoltura sociale;	
	- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;	
	- elaborazione di progetti nell'ambito delle iniziative dell'Unione Europea, elaborazione per conto di enti pubblici e/o privati di progetti per la richiesta di finanziamenti, nonché fornitura di assistenza e consulenza ad enti pubblici o privati che gestiscono attività formative, organizzazione per conto di enti pubblici e/o privati di stage aziendali e formativi;	
	- servizi di mediazione socio-culturale e interpretariato;	
	- promozione cittadinanza attiva e tutela dei diritti contro qualsiasi forma di discriminazione e/o violenza (religione, razza, genere, orientamento sessuale);	
	- gestione e manutenzione del verde pubblico, attività di spazzamento della viabilità urbana ed extraurbana.	
	L'impresa sociale potrà compiere tutti gli atti e i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	2. La Società può esercitare attività diverse da quelle di cui al comma 1 del presente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del	

	Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto	
	dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite,	
	impiegate nelle attività di interesse generale.	
	3. Ai soli fini del raggiungimento degli scopi di cui sopra e	
	comunque non in via prevalente, la Società potrà compiere	
	tutte le operazioni commerciali, industriali e immobiliari	
	necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale	
	e compiere, in via non prevalente e non nei confronti del	
	pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere	
	fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie reali e non,	
	assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di	
	collocamento, sia direttamente che indirettamente,	
	partecipazioni o interessenze in altre Società o enti aventi	
	oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio,	
	purchè tali operazioni non siano svolte nei confronti del	
	pubblico nè in via prevalente. Quanto sopra previo	
	ottenimento delle autorizzazioni eventualmente richieste da	
	particolari disposizioni legislative, nel rispetto delle	
	norme di legge in materia e con la precisazione che qualsiasi	
	attività e prestazione che la Società dovesse fornire	
	nell'ambito del complessivo finale prodotto o risultato	
	richiestole, qualora dovesse rientrare tra le prestazioni	
	inderogabilmente riservate a professionisti regolarmente	
	iscritti in albi o elenchi, sarà svolta da tali soggetti dei	
	quali la Società si avvarrà di volta in volta e i quali	

9 di 47

rapporto. E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'art. 3 comma 3 lettera a) del D.Lgs. 112/2017.

PATRIMONIO

Art. 5 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della Società è costituito:

a) dal capitale sociale

b) dalla riserva legale;

c) da eventuali riserve straordinarie e da ogni altra riserva indivisibile prevista dalla normativa vigente;

d) dagli eventuali strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione di cui al successivo art. 30;

e) da qualunque liberalità che pervenga alla Società per essere impiegata al fine della realizzazione degli scopi sociali.

Art. 6 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

La Società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale.

L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in denaro, in natura o di crediti; possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

	Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter C.C., l'aumento di	
	capitale potrà essere attuato mediante offerta di quote di	
	nuova emissione a terzi, nei limiti previsti dalla legge e in	
	conformità al presente statuto; in tal caso spetta ai soci	
	che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.	
	Il conferimento potrà anche avvenire mediante la prestazione	
	di una polizza di assicurazione o di una fideiussione	
	bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore a	
	essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per	
	oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della	
	Società. Tale polizza o fideiussione potrà essere sostituita	
	dal socio con il versamento a titolo di cauzione del	
	corrispondente importo in denaro presso la Società.	
	In caso di riduzione del capitale per perdite la relazione	
	dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale	
	della Società con le osservazioni dell'organo di controllo o	
	del revisore, se nominato, dovrà essere redatta e depositata	
	nella sede della Società almeno 8 (otto) giorni prima	
	dell'assemblea perchè i soci possano prenderne visione.	
	Le Società costituite da un unico socio persona fisica, gli	
	enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui	
	all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche	
	e integrazioni, non possono esercitare attività di direzione	
	e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche	
	analoga, congiunta o indiretta, il controllo della Società ai	

	sensi dell'art. 2359 del codice civile.	
	Art. 7 - Apporti e finanziamenti dei soci	
	La Società può acquisire dai soci, previo consenso	
	individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a	
	fondo perduto senza obbligo di rimborso. La Società può	
	acquisire finanziamenti dai soci con obbligo di rimborso, nel	
	rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.	
	I finanziamenti effettuati dai soci, sulla base di trattative	
	personalizzate, si presumono infruttiferi salva diversa	
	determinazione risultante da atto scritto.	
	La Società può inoltre acquisire fondi dai soci ad altro	
	titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle	
	leggi e dei regolamenti vigenti in materia di raccolta del	
	risparmio presso soci.	
	Il rimborso degli apporti e dei finanziamenti dei soci a	
	favore della Società, effettuati in un momento in cui risulta	
	un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al	
	patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della	
	Società nella quale sarebbe stato ragionevole un	
	conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli	
	altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente l'avvio	
	di procedura concorsuale, deve essere restituito.	
	Art. 8 - Emissione di titoli di debito	
	Nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia e con	
	deliberazione dell'Assemblea, la Società può emettere titoli	

	di debito, nonché strumenti privi di diritti di	
	amministrazione, da collocare presso investitori	
	professionali soggetti a vigilanza prudenziale e presso	
	investitori qualificati ai sensi delle vigenti disposizioni	
	di legge.	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa	
	Assemblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi e il relativo valore nominale unitario;	
	- le modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	All'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo e al relativo rappresentante comune si	
	applica quanto previsto dall'art. 2363 e seguenti del Codice	
	Civile, in quanto compatibili con le disposizioni del	
	presente Statuto.	
	SOCI - PARTECIPAZIONI E LORO TRASFERIMENTO	
	Art. 9 - domicilio dei soci	
	Sono fatte salve le previsioni degli articoli 2470, comma 3,	
	2471, comma 1, del codice civile, e le altre disposizioni	

	inderogabili di legge.	
	Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro	
	rapporti con la Società, è a tutti gli effetti di legge	
	quello indicato nel Registro Imprese. A tal fine i soci	
	possono comunicare agli amministratori il proprio indirizzo	
	di posta elettronica e il proprio indirizzo telefax. Gli	
	amministratori devono aggiornare tempestivamente il predetto	
	Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 2470 del Codice	
	civile comunicare loro dai soci con modalità idonea ad	
	assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, e in tutti gli	
	altri casi previsti dalla legge. Il mutamento del domicilio	
	dei soci produce effetto, nei confronti della Società, dal	
	momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.	
	Art. 10 - Quote e diritti sociali	
	I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale	
	alla partecipazione da ciascuno posseduta.	
	E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in	
	misura non proporzionale ai conferimenti. Peraltro, in	
	manca di specifica determinazione in tal senso, le	
	partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale	
	ai conferimenti effettuati.	
	Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei	
	comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante	
	comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli	
	1105 e 1106 del codice civile.	

	Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni	
	si applicano le norme di legge in materia.	
	E' vietato qualunque tipo di discriminazione nella disciplina	
	del rapporto sociale, salvo i diversi diritti e facoltà che	
	possano discendere dalla forma giuridica di Società a	
	responsabilità limitata, in conformità a quanto previsto	
	dall'art. 8 del D.Lgs. 112/2017.	
	Art. 11 - Alienazione quote, ammissione nuovi soci,	
	trasferimento delle quote, esclusione	
	Nei soli limiti di cui all'art. 4 del D.Lgs. 112/2017, le	
	quote possono appartenere anche a un unico Socio.	
	Il trasferimento delle quote ha effetto nei confronti della	
	Società dal momento dell'iscrizione nel Registro delle	
	Imprese.	
	I trasferimenti delle partecipazioni sociali sono efficaci	
	nei confronti della Società e possono essere annotati nel	
	Registro Imprese soltanto se risulta osservato il	
	procedimento descritto nel presente articolo.	
	In caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci	
	regolarmente iscritti nell'elenco soci presso il Registro	
	delle Imprese spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.	
	Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini	
	dell'applicazione del presente articolo s'intendono compresi	
	tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del	
	termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo	

	esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento,	
	dazione in pagamento e ogni altro contratto anche con	
	controprestazione infungibile.	
	Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti	
	disposizioni e modalità:	
	- il socio che intende trasferire in tutto o in parte la	
	propria partecipazione, dovrà comunicare la propria offerta	
	con qualsiasi mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto	
	ricevimento all'organo amministrativo: l'offerta deve	
	contenere le generalità del cessionario e le condizioni della	
	cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le	
	modalità di pagamento.	
	L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal	
	ricevimento della comunicazione, trasmetterà con le stesse	
	modalità l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare	
	il diritto di prelazione con le seguenti modalità:	
	a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire	
	all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della	
	prelazione con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento entro trenta giorni dalla ricezione	
	della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;	
	b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta	
	giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà	
	comunicato al socio offerente - entro quindici giorni dalla	
	scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione	

	dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della	
	ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (e	
	delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui la	
	partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile	
	tra tutti i soci accettanti), della data fissata per il	
	trasferimento;	
	- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da	
	parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà	
	ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da	
	ciascuno di essi possedute;	
	- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa	
	o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si	
	accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei	
	soci che, viceversa, intendono valersene;	
	- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per	
	l'intera partecipazione offerta, poichè tale è l'oggetto	
	della proposta formulata dal socio offerente;	
	- qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione	
	offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra	
	indicati, il socio offerente, fatto salvo quanto infra	
	indicato in ordine al consenso dell'Organo Amministrativo,	
	sarà libero di trasferire l'intera partecipazione	
	all'acquirente indicato nella comunicazione entro i sessanta	
	giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per	
	l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la	

	procedura della prelazione dovrà essere ripetuta;	
	- la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato	
	dall'offerente. In tutti i casi in cui la natura del negozio	
	non preveda un corrispettivo (compresa quindi la donazione)	
	ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, ovvero il	
	prezzo di cessione sia ritenuto eccessivo anche da uno solo	
	dei soci che intendono esercitare la prelazione, il prezzo	
	della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo	
	tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il	
	prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata di un	
	esperto nominato dalle parti o, in caso di loro disaccordo,	
	nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede	
	la Società, su istanza della parte più diligente;	
	nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tener	
	conto della situazione patrimoniale della Società con gli	
	stessi criteri con cui si determinerebbe il valore della	
	partecipazione nel caso di recesso;	
	- il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si	
	intenda trasferire la nuda proprietà o l'usufrutto della	
	partecipazione;	
	- il diritto di prelazione non spetta per il caso di	
	costituzione di pegno;	
	- nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto	
	tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra	
	prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto	

	nel Registro delle Imprese, non sarà legittimato	
	all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e	
	non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la	
	Società;	
	- la cessione delle partecipazioni sarà possibile senza	
	l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio	
	cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto	
	di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti	
	gli altri soci.	
	L'intestazione a Società fiduciaria o la reintestazione, da	
	parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario)	
	agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto	
	dal presente articolo.	
	Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui	
	al presente articolo, in caso di trasferimento per atto tra	
	vivi delle partecipazioni, o di costituzione di diritti reali	
	o di garanzia sulle stesse, è necessario il consenso	
	dell'Organo Amministrativo, il quale decide altresì	
	sull'esclusione del socio.	
	Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui	
	al presente articolo, il trasferimento per atto tra vivi	
	delle partecipazioni a terzi è subordinato all'insindacabile	
	giudizio dell'Organo Amministrativo che potrà	
	discrezionalmente negare il suo gradimento agli aspiranti	
	acquirenti sempre rispettando il principio di "non	

	discriminazione" di cui al D.Lgs. 112/2017.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine in mancanza di espressa comunicazione	
	nei termini di cui sopra il gradimento si ritiene espresso e	
	il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e	
	la Società deve iscrivere nel Registro Imprese l'acquirente.	
	In caso di diniego al trasferimento della partecipazione il	
	socio può proporre il nominativo di altro soggetto ovvero	
	esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 del	
	codice civile.	
	In ogni caso, in ultima istanza, in caso di diniego di	
	ammissione o di esclusione la decisione finale spetta	
	all'assemblea dei soci, che dovrà riunirsi senza indugio non	
	oltre trenta giorni dalla richiesta presentata dall'istante,	
	ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 112/2017.	
	Le partecipazioni sono trasferibili per successione a causa	
	di morte salvo il diritto di gradimento. In tal caso, gli	
	eredi o i legatari del socio defunto dovranno comunicare con	
	lettera raccomandata inviata alla Società l'avvenuta apertura	
	della successione e i nominativi dei successori nella	
	titolarità della partecipazione entro 90 (novanta) giorni	
	dalla morte.	
	Fino a quando non sia stato ottenuto il gradimento l'erede o	

	il legatario non sarà legittimato all'esercizio del voto e	
	degli altri diritti amministrativi.	
	L'eventuale discrezionalità nel giudizio non è di per sé	
	indice per la qualificazione del gradimento come mero o non	
	mero.	
	Art. 12 - Lavoro nell'impresa sociale, coinvolgimento dei	
	lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati	
	alle attività - Volontariato	
	I lavoratori hanno diritto a un trattamento economico e	
	normativo non inferiore a quello previsto dai contratti e	
	accordi collettivi di cui all'art. 51 del D.Lgs. 81/2015. In	
	ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori	
	dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto,	
	da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. La	
	Società dà conto del rispetto di tale parametro nel proprio	
	bilancio sociale.	
	Ai lavoratori subordinati e a quelli autonomi non possono	
	essere corrisposte retribuzioni o compensi superiori al	
	quaranta per cento di quelli stabiliti, per le medesime	
	qualifiche, dai contratti e accordi collettivi di cui sopra.	
	E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il	
	numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei	
	quali la Società deve tenere un apposito registro, non può	
	essere superiore a quello dei lavoratori. La Società deve	
	assicurare i volontari che prestano attività di volontariato	

22 di 47

sia stata indetta per la trattazione delle questioni di loro specifico interesse, ossia quelle riguardanti le condizioni di lavoro e la qualità dei beni o servizi erogati dalla Società. Hanno diritto di partecipare all'assemblea, per ciascuna categoria quando debba essere tratta questione di suo interesse, un rappresentante dei lavoratori, un rappresentante dei volontari, un rappresentante dei destinatari dell'attività della Società.

L'Organo amministrativo può adottare appositi regolamenti, conformi alle disposizioni del presente Statuto, relativi all'attuazione e adozione dei suddetti meccanismi di coinvolgimento e partecipazione.

Degli esiti del suddetto coinvolgimento dev'essere fatta menzione nel bilancio sociale.

Art. 13 - Recesso

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno consentito:

- al cambiamento dell'oggetto sociale;
- al cambiamento del tipo di Società;
- al trasferimento della sede all'estero;
- alla fusione e alla scissione della Società;
- alla revoca dello stato di liquidazione;
- all'eliminazione di una o più cause di recesso previsto dal presente atto costitutivo;
- alla modificazione dei diritti loro attribuiti ai sensi dell'art. 2468 C.C.;

	- al compimento di operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto	
	costitutivo;	
	- all'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti con	
	offerta di sottoscrizione delle quote di nuova emissione a	
	terzi con esclusione del diritto di opzione dei soci;	
	- in tutti gli altri casi inderogabilmente previsti dalla	
	legge.	
	Nelle ipotesi di cui sopra, il socio che intende recedere	
	dalla Società deve inviare alla Società, a mezzo lettera	
	raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, una	
	dichiarazione scritta entro otto giorni dalla data della	
	deliberazione dell'assemblea o dalla data in cui ha avuto	
	notizia del verificarsi della causa che legittima il recesso.	
	La dichiarazione deve contenere le generalità del socio.	
	Il recesso ha effetto nei confronti della Società dal momento	
	in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.	
	Il diritto di recesso non può essere esercitato e, se già	
	esercitato sarà privo di efficacia, nel caso in cui la	
	Società revochi la delibera che lo legittima ovvero se è	
	deliberato lo scioglimento della Società.	
	Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il	
	diritto di recesso di cui al presente articolo, avverrà in	
	base alle norme di legge.	
	Ricevuta la dichiarazione scritta di recesso, gli	

25 di 47

ottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla Società.

Art. 14 - Obblighi dei soci

I soci sono obbligati:

a) al versamento della quota sottoscritta;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Società, il domicilio dei soci è quello risultante dal Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 2470 del Codice civile. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. L'Organo Amministrativo è tenuto a farne tempestiva annotazione presso il Registro delle Imprese.

ESERCIZIO SOCIALE - UTILI

Art. 15 - Esercizio Sociale, Bilancio Sociale, Libri sociali

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del Bilancio sociale, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del Bilancio l'Assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del Bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 112/2017 la Società deve

tenere il Libro giornale e il Libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili, e deve redigere e depositare presso il Registro delle Imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis e 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili.

La Società deve inoltre depositare presso il Registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016 n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni della Società, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Art. 16 - Utili

La Società non può distribuire utili né avanzi di gestione di alcun genere; la delibera sulla distribuzione degli utili provvede, quindi, a destinarli:

- a) alla riserva legale, indivisibile tra i soci, nella misura non inferiore al trenta per cento;
- b) a eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al successivo art. 30;
- c) alla riserva straordinaria da reinvestire per la

28 di 47

	1 lettere b), g) o h) del D.Lgs. 112/2017;	
	c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle	
	azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli	
	intermediari finanziari autorizzati, superiore a due punti	
	rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di	
	dividendi dall'art. 3 comma 3 lettera a) del D.Lgs. 112/2017;	
	d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza	
	valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore	
	normale;	
	e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a	
	condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci,	
	associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli	
	organi amministrativi e di controllo, a coloro che a	
	qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano	
	parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a	
	favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo	
	grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle	
	Società da questi direttamente o indirettamente controllate o	
	collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità,	
	salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano	
	l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui	
	all'articolo 2 del D.Lgs. 112/2017;	
	f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli	
	intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in	
	dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro	

	punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può
	essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle
	politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
	e delle finanze.
	L'impresa sociale può destinare una quota inferiore al
	cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione
	annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi
	precedenti:
	- ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e
	versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice
	nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le
	famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'ISTAT per
	il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in
	cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti,
	oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito
	del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari,
	di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente
	versato;
	- a erogazioni gratuite in favore di Enti del Terzo Settore
	diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori,
	associati, soci della Società o Società da questa
	controllate, finalizzate alla promozione di specifici
	progetti di utilità sociale.

La Società può inoltre destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ai fondi e con le modalità di cui all'art. 16 del D.Lgs. 112/2017.

ASSEMBLEA E DECISIONI DEI SOCI

Art. 17 - Competenza

Sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del Bilancio e la destinazione degli utili, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 112/2017;
2. la nomina e la revoca degli amministratori;
3. la nomina dell'Organo di controllo interno e, nel caso in cui sia obbligatorio per legge, dell'Organo di revisione contabile;
4. la determinazione dei compensi da attribuire ai componenti dell'Organo di controllo, dell'Organo di revisione contabile e dell'Organo amministrativo, quanto a questi ultimi nei limiti previsti dal D.Lgs. 112/2017 e laddove consentito dalla legge;
5. l'approvazione dei regolamenti;
6. le modificazioni dello Statuto;
7. la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della Società partecipata;

	8. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della	
	Società;	
	9. le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei	
	Liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte	
	ai sensi dell'art. 2487, primo comma, Codice Civile;	
	10. le decisioni in merito alla emissione di strumenti	
	finanziari di cui all'art. 9;	
	11. l'aumento gratuito del capitale sociale, la distribuzione	
	di dividendi ai soci e le erogazioni gratuite in favore di	
	Enti del Terzo Settore nei limiti previsti dall'art. 3 comma	
	3 del D. Lgs. 112/2017, la destinazione di una parte degli	
	utili ai fondi di cui all'art. 16 del D.Lgs. 112/2017;	
	12. tutte le altre materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge e dal presente Statuto.	
	Le decisioni dei soci sono sempre assunte mediante	
	deliberazione assembleare.	
	Art. 18 - Convocazione	
	L'Assemblea potrà essere convocata e potrà riunirsi in	
	Italia, anche in luogo diverso da quello della sede sociale.	
	L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno	
	per l'approvazione del Bilancio nei termini di legge.	
	L'Assemblea è inoltre convocata quando l'Organo	
	Amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta	
	richiesta dai Soci ai sensi di legge.	
	L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle	

	materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo	
	stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione	
	dell'adunanza, che dovrà essere fissata almeno ventiquattro	
	ore dopo la prima.	
	Tale avviso dovrà essere inviato a cura dell'Organo	
	Amministrativo a tutti i soci e, se nominato, al Collegio	
	Sindacale, con mezzi che garantiscano la tempestiva	
	informazione degli interessati.	
	Si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei	
	seguenti:	
	a) lettera inviata almeno otto giorni prima della data	
	dell'adunanza a mezzo di servizi postali o equiparati;	
	b) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti	
	i soci almeno cinque giorni prima dell'Assemblea;	
	In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa	
	regolarmente costituita quando:	
	- sono presenti in proprio o per delega tutti i soci;	
	- sono presenti tutti gli Amministratori e i componenti	
	dell'Organo di controllo, ovvero, per dichiarazione del	
	Presidente dell'Assemblea, gli stessi risultino informati	
	della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver	
	manifestato opposizione; gli Amministratori e i componenti	
	dell'Organo di controllo non presenti, dovranno rilasciare	
	apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti	
	dell'Società, nella quale dichiarano di essere informati su	

	tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non	
	opporli alla trattazione degli stessi.	
	E' possibile tenere le Assemblee dei Soci anche per	
	teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i	
	partecipanti possano essere identificati e sia loro	
	consentito seguire la discussione e intervenire in tempo	
	reale alla trattazione degli argomenti affrontati.	
	Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera	
	tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure	
	deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire	
	la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Art. 19 - Maggioranze costitutive e deliberative	
	L'Assemblea dei Soci delibera validamente con il voto	
	favorevole di una maggioranza che rappresenti più della metà	
	del capitale sociale.	
	Art. 20 - Intervento in Assemblea e diritto di voto	
	Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci iscritti nel	
	Registro delle Imprese e che non siano morosi nell'esecuzione	
	dei conferimenti dovuti.	
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno	
	novanta giorni nel Registro delle Imprese.	
	Ogni socio vota in base al valore nominale della sua quota e	
	il suo voto vale in misura proporzionale alla sua	
	partecipazione.	
	Art. 21 - Rappresentanza nell'Assemblea	

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; deve essere conservata dalla Società. Ciascun socio può rappresentare massimo un socio.

Art. 22 - Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o dall'Amministratore Unico.

In caso di assenza o di impedimento di questi l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (se nominato), o dal Notaio se richiesto dalla legge.

AMMINISTRAZIONE

Art. 23 - Organo Amministrativo

Gli amministratori sono investiti di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita alla decisione dei soci ai sensi di legge e del

	presente statuto.	
	La nomina degli amministratori è riservata alla competenza	
	dei soci.	
	Gli amministratori, che potranno essere soci o non soci,	
	durano in carica per tre esercizi con scadenza alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio	
	relativo all'ultimo esercizio della carica.	
	E' ammessa la rieleggibilità.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine	
	ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo	
	è stato ricostituito.	
	La Società può essere amministrata, alternativamente, su	
	decisione dei soci in sede di nomina:	
	- da un Amministratore Unico;	
	- da un Consiglio di amministrazione composto da tre a sette	
	amministratori, secondo il numero determinato dai soci al	
	momento della nomina;	
	- da due a cinque Amministratori con poteri congiunti o	
	disgiunti, secondo quanto determinato dai soci al momento	
	della loro nomina.	
	Qualora vengano nominati tre o più amministratori senza	
	alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei	
	poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio	
	di amministrazione.	
	Gli Amministratori non sono soggetti al divieto di	

	concorrenza di cui all'art. 2390 Cod. Civ.	
	Non possono assumere la presidenza della Società	
	rappresentanti degli enti di cui all'art. 4 comma 3 del	
	D.Lgs. 112/2017.	
	Qualora la Società superi due dei limiti indicati nel primo	
	comma dell'art. 2435-bis del codice civile ridotti della	
	metà, spetta ai lavoratori e agli utenti la nomina di almeno	
	un componente dell'Organo amministrativo.	
	Ciascun membro dell'Organo amministrativo dovrà poter	
	garantire continuità di azione nello svolgimento delle	
	funzioni.	
	I membri dell'Organo amministrativo saranno scelti e dovranno	
	operare esclusivamente sulla base dei requisiti di	
	onorabilità, indipendenza e professionalità. All'atto della	
	candidatura o, come limite massimo, al momento	
	dell'accettazione dell'incarico, gli Amministratori dovranno	
	presentare:	
	- curriculum vitae dal quale risultino le qualifiche e	
	l'attività formativa e professionale;	
	- la dichiarazione che non sussistono a loro carico motivi	
	generali o speciali, o condizioni di incompatibilità o	
	conflitto di interessi, secondo quanto stabilito dal D.Lgs.	
	112/2017; tale autocertificazione va resa all'accettazione,	
	rinnovata ogni anno e allegata al bilancio sociale. In caso	
	l'Amministratore abbia incarichi o collaborazioni stabili in	

	altre Società o Enti, sia pubblici che privati, sia profit	
	che non-profit, ancorché non confliggenti con quanto	
	stabilito dal D.Lgs. 112/2017, egli dovrà elencarle in un	
	prospetto apposito del suo curriculum professionale, per	
	ulteriore trasparenza nei confronti della Società;	
	- la dichiarazione di non essere stati sottoposti a misure di	
	prevenzione, e di non essere a conoscenza dell'esistenza a	
	proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure	
	di prevenzione;	
	- la dichiarazione di insussistenza di conflitti di interessi	
	e di non avere una condotta morale manifestamente contraria	
	allo spirito dell'impresa sociale;	
	- la dichiarazione di non aver riportato condanne penali e/o	
	che non vi sono procedimenti penali pendenti a proprio carico.	
	Non possono essere nominati componenti dell'Organo	
	Amministrativo, e se nominati, decadono dall'ufficio:	
	- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.	
	2382 del Codice Civile;	
	- coloro che si trovano nelle condizioni di cui al D.Lgs.	
	112/2017.	
	Art. 24 - Funzionamento	
	Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste	
	costituiscono il consiglio di amministrazione; la stessa	
	amministrazione può essere affidata, con decisione dei soci,	
	disgiuntamente o congiuntamente agli amministratori o ad	

	alcuni di essi, ai sensi rispettivamente degli articoli 2257	
	e 2258 del Codice Civile.	
	Nel caso di cui all'art. 2257, ultimo comma C.C., la	
	maggioranza dei soci è comunque determinata secondo le quote	
	di partecipazione al capitale sociale.	
	Qualora l'amministrazione sia affidata a più persone	
	congiuntamente o disgiuntamente, la decisione dei soci di	
	nomina provvederà a stabilire anche le modalità tramite le	
	quali dette persone opereranno.	
	Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il	
	Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea.	
	L'Organo Amministrativo si raduna anche in luogo diverso	
	dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che lo	
	stesso lo giudichi opportuno.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli	
	Amministratori e a tutti i componenti dell'Organo di	
	controllo, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima	
	dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Sono comunque validamente costituite le riunioni dell'Organo	
	Amministrativo, anche in difetto di formale convocazione,	
	quando siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i	
	componenti dell'Organo di controllo.	
	Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con	

	la presenza della maggioranza dei suoi membri.	
	Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il	
	voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.	
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute	
	dal Presidente o, in mancanza, dall'Amministratore designato	
	dagli intervenuti.	
	E' possibile tenere le adunanze del Consiglio di	
	Amministrazione per teleconferenza o videoconferenza, a	
	condizione che tutti i partecipanti possano essere	
	identificati e sia loro consentito seguire la discussione e	
	intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti	
	affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di	
	Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova	
	il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della	
	riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del	
	verbale sul relativo libro.	
	Art. 25 - Sostituzione degli amministratori	
	Per la sostituzione dei componenti il Consiglio di	
	Amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto	
	dell'art. 2386 del Codice Civile.	
	Art. 26 - Poteri di gestione	
	All'Organo Amministrativo competono tutti i poteri per la	
	gestione della Società, in particolare la redazione del	
	Bilancio Sociale come definito nel D.Lgs. 112/2017, che deve	
	essere presentato ai soci unitamente al bilancio d'esercizio.	

	Art. 27 - Deleghe	
	Il Consiglio di Amministrazione, se nominato e nei limiti	
	previsti dall'art.2381 del Codice Civile, può delegare le	
	proprie attribuzioni, in tutto o in parte, singolarmente a	
	uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente,	
	ovvero a un Comitato Esecutivo, ovvero a una persona terza	
	non facente parte del Consiglio di Amministrazione: Direttore	
	Generale o Procuratore, determinando i limiti della delega e	
	dei poteri attribuiti.	
	Non possono essere delegati i poteri in materia di	
	ammissione, recesso o esclusione dei soci.	
	L'Organo Amministrativo decide la struttura organizzativa	
	della Società e, per una migliore organizzazione del lavoro,	
	può nominare direttori e responsabili di settore; inoltre,	
	può decidere di adottare uno più Regolamenti per il	
	funzionamento della struttura.	
	Art. 28 - Rappresentanza	
	All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione e agli Amministratori Delegati, nei limiti	
	delle deleghe o disgiuntamente o congiuntamente a ciascuno	
	degli amministratori cui sia affidata disgiuntamente o	
	congiuntamente l'amministrazione è attribuita la	
	rappresentanza generale della Società, attiva e passiva,	
	sostanziale e processuale.	
	L'atto di nomina può prevedere limitazioni ai poteri di	

	rappresentanza degli amministratori, da pubblicarsi	
	contestualmente alla nomina stessa.	
	Art. 29 - Rimborsi e compensi	
	All'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese	
	sostenute per ragioni dell'ufficio. Laddove sia consentito	
	dalla legge, l'assemblea può determinare un eventuale	
	compenso per gli amministratori, fermi restando i limiti di	
	cui all'art. 3 comma 2 lettera a del D.Lgs. 112/2017.	
	Art. 30 - Organo di Controllo-Revisione legale dei conti	
	L'Organo di controllo della Società vigila sull'osservanza	
	della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di	
	corretta amministrazione, anche con riferimento alle	
	disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché	
	sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e	
	contabile e sul suo concreto funzionamento.	
	I membri dell'Organo di controllo esercitano inoltre compiti	
	di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da	
	parte della Società, avuto particolare riguardo alle	
	disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.Lgs.	
	112/2017, e attestano che il bilancio sociale sia stato	
	redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 9	
	comma 2 del D.Lgs. 112/2017. Il bilancio sociale dà atto	
	degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.	
	I Sindaci possono procedere in qualsiasi momento ad atti di	
	ispezione e di controllo. A tal fine possono chiedere agli	

43 di 47

	metà, spetta ai lavoratori e agli utenti la nomina di almeno	
	un componente dell'Organo di controllo.	
	Nel caso in cui la Società superi per due esercizi	
	consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art.	
	2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è	
	esercitata da un Revisore legale o da una Società di	
	Revisione legale iscritti nell'apposito registro o da Sindaci	
	iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.	
	TRASFORMAZIONE - FUSIONE - SCISSIONE -	
	CESSIONE DI AZIENDA -	
	SCIoglimento - LIQUIDAZIONE - DEVOLUZIONE	
	Art. 31 - Trasformazione, Fusione, Scissione,	
	Cessione d'azienda, Scioglimento	
	La fusione e la scissione della Società devono essere	
	realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro,	
	i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento	
	delle attività e delle finalità da parte dei soggetti	
	risultanti dagli atti posti in essere.	
	La cessione d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo	
	svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale	
	deve essere realizzata, previa relazione giurata di un	
	esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede	
	la Società, attestante il valore effettivo del patrimonio	
	dell'impresa, in modo da preservare il perseguimento delle	
	attività e delle finalità da parte del cessionario.	

	I suddetti atti di fusione, scissione e cessione di azienda	
	devono essere posti in essere in conformità alle disposizioni	
	dell'apposito decreto adottato dal Ministro del lavoro e	
	delle politiche sociali.	
	L'organo di amministrazione notifica, con atto scritto avente	
	data certa, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali	
	l'intenzione di procedere a uno dei suddetti atti, allegando	
	la documentazione necessaria alla valutazione di conformità	
	al decreto di cui sopra, ovvero la denominazione dei	
	beneficiari della devoluzione del patrimonio. L'efficacia dei	
	suddetti atti è subordinata all'autorizzazione del Ministro	
	medesimo, che si intende concessa decorsi novanta giorni	
	dalla ricezione della notificazione. Avverso il provvedimento	
	del Ministro che nega l'autorizzazione è ammesso ricorso al	
	giudice amministrativo.	
	La Società si scioglie per le cause previste dalla legge e	
	l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i	
	poteri.	
	Art. 32 - Devoluzione	
	In caso di scioglimento della Società o di perdita volontaria	
	della qualifica di Impresa Sociale, il patrimonio residuo,	
	dedotto il capitale effettivamente versato dai Soci,	
	eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi	
	deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo	
	3, comma 3, lettera a), del Decreto Legislativo 112/2017, è	

46 di 47

Io sottoscritta Dott.ssa Natascia Fida, Notaio in Rosarno, con studio ivi
alla Via Nazionale Sud n. 444, iscritto nel Ruolo del Collegio del
Distretto Notarile di Palmi,

CERTIFICO

mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la
presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento
originale analogico a mio rogito, firmato a norma di legge.

Si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta all'origine in sede di registrazione telematica
ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.

Atto registrato presso l'ufficio di Palmi in data 29/12/2023 al n. 4047
Rosarno, Via Nazionale Sud n. 444, lì 29 dicembre 2023